

Disciplinare della procedura per la cessione dei beni fuori uso del Consiglio regionale del Lazio

Art. 1 *(Finalità)*

1. Il presente disciplinare regola, nel rispetto della normativa vigente in materia, la cessione dei beni fuori uso di appartenenza al Consiglio regionale del Lazio.
2. Le disposizioni del presente disciplinare si applicano alle strutture del Consiglio regionale.

Art. 2 *(Ricognizione dei beni non più in uso)*

1. In relazione a quanto iscritto nell'inventario dei beni mobili del Consiglio regionale, ai fini della dichiarazione di fuori uso dei beni mobili da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 4, perde efficienza funzionale:
 - a) il bene rotto, danneggiato e non convenientemente riparabile;
 - b) il bene che, per le dimensioni o struttura funzioni o componenti o materiali di costruzione, non trova collocazione nell'ambito dell'attuale fabbisogno regionale;
 - c) il bene non conforme alle vigenti normative in materia di sicurezza e di antinfortunistica;
 - d) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene con tecnologia obsoleta;
 - e) la macchina, l'attrezzatura, lo strumento ed in generale il bene strumentale a funzioni non più svolte dall'Amministrazione.
2. Il dirigente della struttura competente in materia dei servizi di economato e gestione dei beni mobili provvede ogni tre anni alla ricognizione dei beni inventariati non più in uso, fuori uso o dispersi, redigendo il verbale di ricognizione di cui all'articolo 3 e proponendo il fuori uso dei beni.
3. Nel caso in cui vengano segnalati beni dispersi da parte del dirigente della struttura competente in materia dei servizi di economato e gestione dei beni mobili, il direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato provvede alla formalizzazione della denuncia alle autorità competenti.

Art. 3 *(Verbale di ricognizione)*

1. Il verbale di ricognizione deve contenere l'elenco dei beni, la matricola identificativa di ognuno di essi, la data di inserimento nell'inventario del Consiglio regionale, lo stato in cui si trova attualmente, e la relativa valutazione economica di ammortamento o residuale.
2. Il verbale di cui al comma 1 è redatto e sottoscritto dal dirigente della struttura competente in materia di economato e gestione dei beni mobili.
3. Il dirigente della struttura comunica le risultanze dell'attività di ricognizione al direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato, allegando alle stesse il verbale di cui al comma 1.

Art. 4
(Commissione tecnica)

1. Il direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato, prendendo atto delle risultanze dell'attività di ricognizione dei beni mobili non più in uso e del verbale allegato, nomina entro trenta giorni una Commissione tecnica, di seguito denominata Commissione, composta da tre membri effettivi, compreso il Presidente e da altrettanti membri supplenti.

2. I membri di cui al comma 1 sono scelti tra il personale in servizio presso le strutture competenti in materia di economato, provveditorato e di servizi strumentali generali del Consiglio regionale o da personale assegnato ad altre strutture in possesso delle professionalità richieste per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo. Il Presidente è scelto tra i dirigenti delle strutture medesime.

3. Il segretario della Commissione è individuato tra il personale assegnato al servizio competente in materia di economato e provveditorato, appartenente alla categoria D.

4. La Commissione, sulla base delle risultanze dell'attività di ricognizione di cui al comma 1 e dell'analisi, anche visiva, dei singoli beni, valuta, entro sessanta giorni, la destinazione più proficua del cespite da dismettere nell'osservanza dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza.

5. Ai fini della valutazione, la Commissione deve tener conto dei seguenti condizioni:

- a) la suddivisione in lotti dei beni in considerazione delle diverse tipologie sia in base alle categorie merceologiche che di funzionalità.
- b) l'eventuale attribuzione di valore residuo per ogni lotto o eventualmente per ogni singolo bene.
- c) la dichiarazione di funzionalità per ogni lotto o singolo bene.
- d) il conferimento in discarica di quei beni valutati come completamente inutilizzabili e che non hanno neanche la possibilità di un riciclo dei propri materiali grezzi.
- e) l'eventuale rivalutazione, motivata, rispetto al fuori uso dei singoli beni.

6. A termine delle attività di cui al comma 4, la Commissione dichiara la collocazione dei beni in stato di fuori uso per successiva alienazione o smaltimento o di ulteriore utilizzo. Il verbale di fuori uso dei beni è trasmesso al direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato.

Art. 5
(Alienazione dei beni fuori uso)

1. Il direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato trasmette la dichiarazione di cui al comma 6 dell'articolo 4 al dirigente della struttura competente in materia di economato e gestione dei beni mobili ai fini del successivo provvedimento di dismissione.

2. I beni dichiarati fuori uso, oggetto del provvedimento di dismissione, sono destinati alla cessione a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito a favore dei soggetti di cui al comma 5¹.

¹ Comma modificato dalla lettera a) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 maggio 2024, n. U00092.

3. Il direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato adotta, con proprio provvedimento, l'avviso di cessione, a titolo oneroso o gratuito, a terzi di beni dismessi. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

4. Non possono essere ricompresi nell'avviso di cui al comma 3 quei beni che dalla Commissione siano stati valutati essere nella condizione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere d) ed e).

5. La cessione a titolo gratuito è disposta, nel rispetto della normativa vigente in materia, a favore di enti strumentali regionali e altri enti pubblici, della Croce Rossa Italiana, di altri enti assistenziali, pubblici o privati, e organismi di volontariato di protezione civile iscritti in appositi registri, altri Enti no profit (ONLUS, Pro Loco, parrocchie, enti di promozione sociale), nonché alle istituzioni scolastiche. La stessa deve avvenire senza alcun onere per il Consiglio regionale².

6. Qualora non ci fossero offerte o richieste nei termini previsti dall'avviso di cui al comma 3, il direttore del servizio competente in materia di economato e provveditorato, su proposta del dirigente della struttura competente in materia di economato e gestione dei beni mobili, provvede alla dismissione del bene fuori uso attraverso la distruzione o l'eliminazione, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti.

7. I beni ceduti o, eventualmente smaltiti, devono essere cancellati dal registro degli inventari dei beni mobili del Consiglio regionale.

Art. 6 *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa in materia.

² Comma modificato dalla lettera b) del punto 1 del dispositivo della deliberazione dell'Ufficio di presidenza 28 maggio 2024, n. U00092.